

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

L.R. 22/2020, art. 2, c. 7 (B.U.R. 11/11/2020, S.O. n. 37).

DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

DPRReg. 1/9/2021, n. 0148/Pres. (B.U.R. 15/9/2021, n. 37).

CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Sicurezza sul lavoro

CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 5 Iniziative finanziabili
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Regimi di aiuto

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 8 Intensità di aiuto, cumulo e limiti di spesa
- Art. 9 Ammontare massimo dell'incentivo
- Art. 10 Presentazione della domanda di incentivo
- Art. 11 Riparto delle risorse su base provinciale
- Art. 12 Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda
- Art. 13 Concessione degli incentivi
- Art. 14 Erogazione in via anticipata
- Art. 15 Variazioni dell'iniziativa
- Art. 16 Variazioni soggettive del beneficiario

CAPO IV
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Art. 17 Presentazione della rendicontazione
- Art. 18 Modalità di rendicontazione
- Art. 19 Liquidazione degli incentivi
- Art. 20 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi
- Art. 21 Obblighi del beneficiario
- Art. 22 Ispezioni e controlli

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Rinvio
- Art. 24 Rinvio dinamico
- Art. 25 Entrata in vigore

Allegato A
Allegato B
Allegato C

CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio regionale per favorire lo sviluppo del sistema produttivo in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e in attuazione dell'articolo 17, comma 2, di tale legge regionale, criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno di iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali delle piccole e medie imprese in Friuli Venezia Giulia dirette al perseguimento da parte dell'impresa di almeno una delle seguenti finalità:

- a) trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti;
- b) ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie;
- c) sviluppo di strategie di servitizzazione;
- d) accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
- e) successione nella gestione dell'impresa;
- f) fusione societaria;
- g) introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative;
- h) applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare.¹

1 bis. In conformità all'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, la gestione amministrativa relativa agli incentivi di cui al presente regolamento è delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.²

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

¹ Comma sostituito da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

² Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) servizi di temporary management: servizi di consulenza finalizzati alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, delle azioni gestionali, e di supporto dell'impresa nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1³;
- b) personale manageriale altamente qualificato: personale di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti, svolgendo azioni volte alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1⁴;
- c) Camera di commercio competente: la Camera di commercio al cui ambito territoriale di competenza si riferisce l'iniziativa:
 - 1) la CCIAA di Pordenone-Udine in relazione al territorio provinciale di Pordenone e in relazione al territorio provinciale di Udine;
 - 2) la CCIAA Venezia Giulia in relazione al territorio provinciale di Trieste e in relazione al territorio provinciale di Gorizia;⁵
- d) "PMI supportate da Friulia": le PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia – Friulia SpA nell'ambito di progetti di coaching promossi dalla stessa, nel cui capitale sociale ha assunto partecipazioni la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia – Friulia SpA finalizzate ad interventi che contemplano l'acquisizione di servizi di temporary management o l'assunzione di personale manageriale; la partecipazione di Friulia SpA deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere almeno fino alla concessione dell'incentivo;
- d bis) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;⁶
- d ter) responsabilità sociale d'impresa: processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle operazioni aziendali e nella strategia di base dell'impresa in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale nonché di identificare, prevenire e mitigare i possibili effetti avversi dell'attività d'impresa;⁷
- d quater) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e

³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;⁸
- d quinquies) compenso lordo: importo del compenso comprensivo delle ritenute di legge, esclusi i rimborsi per spese di trasferta, viaggio, vitto e alloggio;⁹
- d sexies) sede dell'impresa: sede legale e altre unità operative dell'impresa, in cui sono stabilmente collocati personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività economica svolta dall'impresa;¹⁰
- d septies) dichiarazione dell'IRAP: dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive scadente nell'anno di presentazione della domanda dell'incentivo, o, nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l'impresa non abbia ancora presentato la dichiarazione e non siano ancora scaduti i termini per la presentazione di tale dichiarazione, la dichiarazione scadente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;^{11 12}
- d octies) lavoratori: dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.¹³

Art. 3 (Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già

⁸ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹¹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹² Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPRReg. 1/9/2021, n. 148/Pres. (B.U.R. 15/9/2021, n. 37).

¹³ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo alla Camera di commercio competente,¹⁴ comprensivo degli interessi legali.

CAPO II SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Art. 4 (*Soggetti beneficiari e requisiti*)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le PMI che realizzano le iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali di cui all'articolo 5 dirette al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1¹⁵.

2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle imprese¹⁶;
- b) essere attive;
- c) avere sede ¹⁷ nel territorio regionale;
- d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale¹⁸.

3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di:

- a) un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, salvo il caso di applicazione del regime di aiuto de minimis;
- b) sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d),¹⁹ del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 5 (*Iniziativa finanziabili*)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le ²⁰ iniziative che prevedono ²¹:

¹⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁵ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁶ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), punto 1), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁷ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), punto 2), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), punto 3), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁹ Parole aggiunte da art. 4, comma 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²⁰ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²¹ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- a) l'acquisizione di servizi di temporary management;
- b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato;
- b bis) la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.²²

1 bis. La realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, deve contemplare lo sviluppo o il consolidamento della attività economica svolta in sedi situate nel territorio regionale, esclusa in ogni caso la riduzione o la delocalizzazione della stessa.²³

1 ter. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui l'impresa svolga attività economica sia in sedi situate sul territorio regionale sia in altre sedi, l'incentivo è parametrato alla quota del valore della produzione riferito al territorio regionale rispetto al valore totale della produzione dell'impresa come risultante dalla dichiarazione dell'IRAP. Qualora l'impresa sia esonerata dall'obbligo della dichiarazione dell'IRAP ai sensi della vigente normativa in materia, o in quanto impresa di nuova costituzione non sia stata ancora soggetta all'obbligo della presentazione della prima dichiarazione dell'IRAP, l'incentivo è parametrato al numero di lavoratori addetti con continuità a sedi ubicate nel territorio regionale rispetto al totale dei lavoratori addetti all'insieme delle sedi dell'impresa, registrati alla data di presentazione della domanda.²⁴

2. (ABROGATO).²⁵

3. Il luogo della prestazione del personale di cui al comma 1, lettere b) e b bis), come registrato nel Libro unico del lavoro, è stabilito presso sede sita sul territorio regionale.²⁶

Art. 6 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, salvo i casi in cui l'IVA sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale,²⁷ sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

- a) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale;²⁸
- b) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al personale manageriale per le prestazioni rese;²⁹

²² Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

²³ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²⁴ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²⁵ Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²⁶ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²⁷ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²⁸ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

b bis) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis), le spese di iscrizione di titolari, amministratori e personale dell'impresa ai percorsi formativi e le eventuali spese per l'acquisto di testi connessi agli stessi.^{30 31}

2. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.

2 bis. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rese in forza di un contratto stipulato successivamente alla presentazione della domanda.³²

3. I servizi di cui al comma 1, lettera a), non devono avere natura continuativa o periodica, né consistere in ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità e possono essere forniti:

- a) da imprese e da professionisti, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura del servizio prestato;
- b) da università e da istituti di ricerca e trasferimento tecnologico;
- c) da enti pubblici, dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui all'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005 e dal Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).³³

3 bis. Le persone impiegate dai fornitori di cui al comma 3 nell'ambito della prestazione del servizio di temporary management devono avere maturato esperienza nella prestazione di tale servizio o di servizio analogo pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi. È ammesso il ricorso a personale con esperienza inferiore a trentasei mesi purché svolga attività fino ad un massimo del 50% delle giornate di lavoro complessive previste per la prestazione del servizio di temporary management.³⁴

4. Le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato di cui al comma 1, lettera b), sono rese in forza di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. L'esperienza maturata dal personale manageriale nello svolgimento del tipo di prestazione oggetto dell'iniziativa o di prestazione analoga è pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi. Il titolo di studio, i titoli professionali o i titoli di formazione del personale manageriale devono essere coerenti con il tipo di prestazione da

²⁹ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), punto 3), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³⁰ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

³¹ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), punto 4), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³² Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³³ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³⁴ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale.³⁵

5. (ABROGATO).³⁶

Art. 7
(Regimi di aiuto)

1. Gli incentivi per l'acquisizione di servizi di temporary management previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 651/2014, con particolare riferimento all'articolo 18 di detto regolamento³⁷.

2. Gli incentivi per l'assunzione di personale manageriale altamente qualificato previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nonché gli aiuti sulle spese di cui all'articolo 6, comma 2, sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis³⁸.

2 bis. Gli incentivi per la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b bis) sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013.³⁹

3. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 651/2014, i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1 di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato B.

5. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima

³⁵ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. e), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³⁶ Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³⁷ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³⁸ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³⁹ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

c) (ABROGATA).⁴⁰

CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 8

(Intensità di aiuto, cumulo⁴¹ e limiti di spesa)

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.

1 bis. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 1 ter, l'incentivo è concesso applicando, all'importo di cui al comma 1, la percentuale corrispondente al rapporto tra il valore della produzione relativo al territorio regionale e il valore totale della produzione dell'impresa come risultante dalla dichiarazione dell'IRAP. Qualora l'impresa sia esonerata dall'obbligo della dichiarazione dell'IRAP ai sensi della vigente normativa in materia, o in quanto impresa di nuova costituzione non sia stata ancora soggetta all'obbligo della presentazione della prima dichiarazione dell'IRAP, l'incentivo è concesso applicando all'importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di lavoratori addetti con continuità a sedi ubicate nel territorio regionale rispetto al totale dei lavoratori addetti all'insieme delle sedi dell'impresa, registrati alla data di presentazione della domanda.⁴²

1 ter. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.⁴³

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000,00 euro. Nel caso in cui la domanda abbia per oggetto esclusivamente le spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis), il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 1.500,00 euro.⁴⁴

3. La spesa di cui all'articolo 6, comma 2, non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.

⁴⁰ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴¹ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴² Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴³ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴⁴ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

Art. 9

(Ammontare massimo dell'incentivo)

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda⁴⁵ è pari a:
- a) 40.000,00⁴⁶ euro per le spese per l'acquisizione di servizi di temporary management di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - b) 60.000,00⁴⁷ euro per le spese per l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - b bis) 2.000,00 euro per le spese per la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis).⁴⁸

Art. 10

(Presentazione della domanda di incentivo)

1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente alla Camera di commercio competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa al territorio provinciale nel quale sono stabilite le sedi di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter o è stabilita la sede dove è fissato il luogo della prestazione dei soggetti che partecipano ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale. Nel caso in cui le sedi di cui al primo periodo sono stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata alla Camera di commercio competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.^{49 50}

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con avviso approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione⁵¹.

⁴⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴⁶ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), punto 3), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴⁸ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁴⁹ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁵⁰ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵¹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

2 bis. L'avviso di cui al comma 2 può anche essere limitato soltanto alla presentazione delle domande per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), o di quelle⁵² di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis).⁵³

3. (ABROGATO).⁵⁴

4. (ABROGATO).⁵⁵

5. (ABROGATO).⁵⁶

6. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun avviso di cui al comma 2. La domanda non può avere ad oggetto contemporaneamente una iniziativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e una iniziativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)⁵⁷.

7. (ABROGATO).⁵⁸

8. (ABROGATO).⁵⁹

9. (ABROGATO).⁶⁰

10. (ABROGATO).⁶¹

11. (ABROGATO).⁶²

Art. 11

(Riparto delle risorse su base provinciale)

1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.⁶³

⁵² Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵³ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁵⁴ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵⁵ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵⁶ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵⁷ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. e), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵⁸ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵⁹ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶⁰ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶¹ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶² Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶³ Comma sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

Art. 12

(Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda)

1. Gli incentivi sono concessi dalla Camera di commercio competente⁶⁴ tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando i criteri valutativi di cui all'allegato C.

2. In esito all'applicazione dei criteri valutativi di cui all'allegato C sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio complessivo almeno pari a 18. Nel caso di domande presentate da parte di PMI supportate da Friulia sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio almeno pari a 15.

3. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. La Camera di commercio competente⁶⁵ procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento e dall'avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, è sospeso.

7. Nel caso in cui la domanda in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo risulti inammissibile all'aiuto, la Camera di commercio competente⁶⁶, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8. E' facoltà delle Camere di commercio competenti⁶⁷ prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza

⁶⁴ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶⁵ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶⁶ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶⁷ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande presentate.

Art. 13
(Concessione degli incentivi)

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.⁶⁸

3. (ABROGATO).⁶⁹

4. (ABROGATO).⁷⁰

5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

- a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 17, comma 1;
- b) gli obblighi del beneficiario previsti dall'articolo 21, comma 1.⁷¹

6. La Camera di commercio competente⁷² comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

Art. 14
(Erogazione in via anticipata)

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle PMI beneficiarie di:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa per avvio dell'iniziativa si intende la data di sottoscrizione del contratto relativo alle prestazioni di servizi del

⁶⁸ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶⁹ Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷⁰ Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷¹ Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷² Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- temporary manager ovvero la data di sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio o la data di iscrizione ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale⁷³;
- b) fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Camera di commercio competente).⁷⁴

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 15 (Variazioni dell'iniziativa)

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando alla Camera di commercio competente⁷⁵ apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende i servizi di temporary management o del personale manageriale altamente qualificato, alla richiesta di variazione dell'iniziativa è allegato curriculum aziendale o curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata dal sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonché relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituto.⁷⁶

4. La Camera di commercio competente⁷⁷ provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 16

⁷³ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷⁴ Lettera sostituita da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷⁵ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷⁶ Parole soppresse da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷⁷ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

(Variazioni soggettive del beneficiario)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo⁷⁸;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 21 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet della Camera di commercio competente,⁷⁹ domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese presso la Camera di commercio competente⁸⁰;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento della Camera di commercio competente⁸¹ conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO IV

⁷⁸ Parole soppresse da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷⁹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. b), punto 1), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁰ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. b), punto 2), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸¹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 17

*(Presentazione della rendicontazione)*⁸²

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione⁸³. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di 26 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, ⁸⁴ accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. La rendicontazione è presentata con le modalità stabilite nell'avviso di cui all'articolo 10, comma 2⁸⁵.

Art. 18

(Modalità di rendicontazione)

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, ⁸⁶ costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
- c bis) relazione concernente la realizzazione dell'iniziativa di sviluppo di adeguate capacità manageriali, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nonché delle modalità di svolgimento delle prestazioni da parte del personale manageriale altamente qualificato o del soggetto prestatore di servizi di temporary management;⁸⁷

⁸² Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, c. 7, L.R. 22/2020 (B.U.R. 11/11/2020, S.O. n. 37).

⁸³ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁴ Parole soppresse da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁵ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁶ Parole soppresse da art. 18, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁷ Lettera aggiunta da art. 18, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- d) relazione rilasciata dal personale manageriale altamente qualificato o dal soggetto prestatore di servizi di temporary management, descrittiva della prestazione eseguita⁸⁸;
- d bis) attestato di partecipazione ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale.⁸⁹

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

4. (ABROGATO).⁹⁰

5. La Camera di commercio competente⁹¹ ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

6. (ABROGATO).⁹²

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
- b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;
- c) (ABROGATA).^{93 94}

8. (ABROGATO).⁹⁵

9. (ABROGATO).⁹⁶

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

⁸⁸ Parole soppresse da art. 18, c. 1, lett. a), punto 3), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁹ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁹⁰ Comma abrogato da art. 18, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁹¹ Parole sostituite da art. 18, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁹² Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁹³ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁹⁴ Lettera abrogata da art. 18, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁹⁵ Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁹⁶ Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

Art. 19

(Liquidazione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di commercio competente⁹⁷.

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 18, comma 12.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 20

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e l'impresa non ha richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 17, comma 2,⁹⁸ o, nel caso di proroga del termine, se la

⁹⁷ Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁹⁸ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata⁹⁹ oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 12;
 - d) nel caso di cui all'articolo 18, comma 13;
3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:
- a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'articolo 8, comma 2;
 - b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.
4. La Camera di commercio competente¹⁰⁰ comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 21.

Art. 21
(*Obblighi del beneficiario*)

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi dal momento di presentazione della domanda e per almeno tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:
- a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
 - b) mantenere le sedi dell'impresa esistenti al momento della presentazione della domanda attive nel territorio regionale.¹⁰¹
2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, la Camera di commercio competente¹⁰² procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

⁹⁹ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰⁰ Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰¹ Comma sostituito da art. 21, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, la Camera di commercio competente¹⁰³ ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Art. 22
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Camera di commercio competente¹⁰⁴ può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

Art. 24
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

¹⁰² Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰³ Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰⁴ Parole sostituite da art. 22, c. 1, DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:

- a) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato C
(riferito all'articolo 12 comma 1)

Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione delle iniziative	- Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0
b	Percentuale di intensità di incentivo richiesta ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima dell'eventuale parametrizzazione di cui all'art. 8 comma 1 bis ¹⁰⁵	⇒ superiore al 48%: 0 ⇒ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 ⇒ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 ⇒ pari o minore del 40%: 5
c	Livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi	- Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0
d	PMI supportata da Friulia	1
e	Adesione ad uno o più contratti di rete (articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2013)	1
f	Conseguimento del rating di legalità (art. 5-ter del Decreto legge ¹⁰⁶ n. 1/2012)	1

¹⁰⁵ Parole sostituite da art. 23, c. 1, DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).